



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 3 MAGGIO 2016

Art. 2 (Accordo)

Cooperazione generale

1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere intese tecniche di attuazione della cooperazione militare, nonché elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, che prevedranno i luoghi, le date e il numero dei partecipanti, nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione. b. Il Piano annuale di cooperazione dovrà essere sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti. c. L'organizzazione e la conduzione di concrete attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Mongolia. d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Mongolia, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate italiane e le Forze armate mongole.

2. Campi La cooperazione tra le Parti potrà prevedere i seguenti campi d'attuazione: a. Politica di sicurezza e di difesa; b. Ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. Operazioni di assistenza umanitaria e di mantenimento della pace; d. Scambio di informazioni nel settore della difesa ai sensi dell'art. 8 del presente Accordo; e. Formazione ed addestramento in campo militare; f. Questioni ambientali relative all'inquinamento provocato da attività militari; g. Sanità militare; h. Storia militare; i. Sport militare; j. Altri settori militari di comune interesse per le Parti.

3. Modalità La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire mediante: a. Visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; b. Scambio di esperienze tra esperti delle Parti; c. Incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa; d. Scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari; e. Partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari della difesa; f. Partecipazione ad esercitazioni militari; g. Partecipazione ad operazioni umanitarie, di stabilizzazione e di mantenimento della pace; h. Visite di navi ed aeromobili militari; i. Scambio nel campo

degli eventi culturali e sportivi; j. Supporto alle iniziative commerciali relative ai prodotti ed ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla Difesa; k. Altri settori militari che possano essere di comune interesse per le Parti.

Versione in vigore dal 29 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 139
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2020/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it